(N. 3)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1953 (V. Stampato N. 2-Urgenza)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GIUGNO 1953

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-54.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a gestire, per la durata dell'esercizio provvisorio, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1953-54, compreso nel progetto di bilancio di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)